



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
MANUTENZIONE

LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Accordo Quadro (ex. art. 59 del D.lgs. nr. 36/2023) con più operatori economici per l'affidamento,  
su 6 lotti di gara

INTERVENTI SU RETI E IMPIANTI IN GESTIONE E SU BENI DI PROPRIETÀ  
DELLE AREE OPERATIVE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Definizione economica dell'appalto e  
rapporti contrattuali**



INDICE

<b>CAPITOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE .....</b>	<b>4</b>
Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1.2 DEFINIZIONI .....	5
Art. 1.3 DURATA.....	5
Art. 1.4 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	5
Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	6
Art. 1.6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
1.6.1. <i>Modalità tecniche GENERALI</i> .....	7
1.6.2. <i>Modalità e tempistiche d'attivazione</i> .....	7
1.6.3. <i>Contabilizzazione dei lavori</i> .....	8
Art. 1.7 NORME DI SICUREZZA .....	13
Art. 1.8 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE .....	14
Art. 1.9 GRADUATORIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	14
<b>CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....</b>	<b>16</b>
Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	16
Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	16
Art. 2.3 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	17
Art. 2.4 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
Art. 2.5 GARANZIA PROVVISORIA .....	18
Art. 2.6 GARANZIA DEFINITIVA .....	19
Art. 2.7 COPERTURE ASSICURATIVE .....	20
Art. 2.8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	21
Art. 2.9 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	21
Art. 2.10.....	22
SICUREZZA DEI LAVORI .....	22
Art. 2.11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
Art. 2.12 TERMINI DI PAGAMENTO .....	23
Art. 2.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	23



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Art. 2.14 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE .....	26
Art. 2.15 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.....	26
Art. 2.16 RINVENIMENTI .....	27
Art. 2.17 BREVETTI DI INVENZIONE.....	27
Art. 2.18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO .....	27
Art. 2.19 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI ....	31
Art. 2.20 CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI .....	32
Art. 2.21 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	33
Art. 2.22 VALIDITÀ DELL'OFFERTA .....	33
Art. 2.23 TERRE E ROCCE DA SCAVO .....	33
Art. 2.24 CUSTODIA DEL CANTIERE .....	33

**CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI  
LAVORI.....34**

Art. 3.1 NORME GENERALI.....	34
<i>Contabilizzazione delle varianti.....</i>	34
3.1.1. <i>Fornitura e posa in opera di raccorderia in acciaio INOX AISI 316L.....</i>	34
3.1.2. <i>Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamiera INOX 15/10 AISI 316L .....</i>	34
3.1.3. <i>Fornitura e posa in opera di porta INOX AISI 316L realizzata secondo lo schema tipo</i>	34
3.1.4. <i>Trasporti.....</i>	34
3.1.5. <i>Noleggi.....</i>	34

**CAPITOLO 4 36**

**QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI  
CATEGORIA DI LAVORO .....36**

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI .....	36
--	----



## CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE,  
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

### Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici (ex art. 59 del D.lgs. nr. 36/2023) per l'affidamento di lavori di manutenzione e nuove realizzazioni di **MANUFATTI INOX** facenti parte delle reti in gestione e dei beni di proprietà della Stazione Appaltante per **n. 6 Aree Operative** (6 Lotti) del territorio della Provincia di Sondrio, come individuate di seguito, secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato a supporto delle attività già esercitate dalla Stazione Appaltante.

AREA OPERATIVA	LOTTO	COMUNI
VALCHIAVENNA	1	Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Chiavenna, Mese, Piuo, Villa di Chiavenna, Gordona, Prata Campportaccio, Samolaco, Novate Mezzola e Verceia
MORBEGNO	2	Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino, Rogolo, Dubino, Mantello, Cino, Cercino, Traona, Cosio Valtellino, Mello, Pedesina, Albaredo per San Marco, Rasura, Bema, Gerola Alta, Morbegno, Civo, Dazio e Talamona; Valmasino, Ardenno, Forcola, Tartano
SONDRIO	4	Buglio in Monte, Berbenno in Valtellina, Colorina, Fusine, Cedrasco, Postalesio, Castione Andevenno e Caiolo
SONDRIO	5	Sondrio, Albosaggia, Piateda, Faedo Valtellino, Poggiridenti, Montagna in Valtellina, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Caspoggio, Torre S. Maria, Spriana, Tresivio, Ponte, Chiuro e Castello dell'Acqua
TIRANO	6	Tirano, Teglio, Bianzone, Aprica, Villa di Tirano, Sernio, Lovero, Vervio, Tovo S. Agata, Mazzo di Valtellina, Grosio e Grosotto
ALTAVALLE	7	Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valdidentro, Valfurva e Livigno

**OLTRE A QUANTO SOPRA SPECIFICATO SI CHIARISCE CHE I LAVORI POSSONO RIGUARDARE ANCHE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE CHE DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO, REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI ED IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO ANCHE SU E PER BENI DI PROPRIETÀ DI S.EC.AM. S.P.A. O IN GESTIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.**

Le attività oggetto dei lavori sono così sinteticamente descritte, elenco esemplificativo e non esaustivo:

- Manutenzione e realizzazione di manufatti in acciaio INOX;

Con specifiche attività di:

- Realizzazione di raccorderia in acciaio INOX con unioni saldate e/o imbullonate;
- Realizzazione di rivestimento di vasche in lamiera INOX;



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

- Realizzazione e installazione di porte INOX.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**Art. 1.2**  
**DEFINIZIONI**

Si conviene che le seguenti condizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

- Stazione Appaltante: Società per l'Ecologia e l'Ambiente – S.EC.AM. S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio - Tel. 800239291 - email: segreteria@secam.net - PEC: segreteria@pec.secam.net Codice Fiscale: 80003550144 - Partita IVA: 00670090141 - Reg. imprese di Sondrio: 80003550144 - REA: 47753 - Cap. Soc.: € 3.120.000,00 i.v.
- Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio d'Imprese alla quale viene affidato l'appalto.

**Art. 1.3**  
**DURATA**

I contratti avranno durata dal **01.07.2024 – 30.06.2025**.

**Art. 1.4**  
**AMMONTARE DELL'APPALTO**

Per i diversi lotti di gara, si presumono i seguenti importi di lavori da affidare:

- **Lotto 1:**  
Comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Chiavenna, Mese, Piuro, Villa di Chiavenna, Gordona, Prata Camportaccio, Samolaco, Novate Mezzola e Verceia  
**€ 40.000,00 + Iva**  
Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_;
- **Lotto 2:**  
Comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino, Rogolo, Dubino, Mantello, Cino, Cercino, Traona, Cosio Valtellino, Mello, Pedesina, Albaredo per San Marco, Rasura, Bema, Gerola Alta, Morbegno, Civo, Dazio e Talamona; Comuni di Valmasino, Ardenno, Forcola, Tartano,  
**€ 70.000,00 + Iva**  
Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_;
- **Lotto 3:**  
Buglio in Monte, Berbenno in Valtellina, Colorina, Fusine, Cedrasco, Postalesio, Castione Andevenno e Caiolo  
**€ 40.000,00 + Iva**  
Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_;
- **Lotto 4:**  
Comuni di Sondrio, Albosaggia, Piateda, Faedo Valtellino, Poggiridenti, Montagna in Valtellina, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Caspoggio, Torre S. Maria, Spriana, Tresivio, Ponte in Valtellina, Chiuro e Castello dell'Acqua



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

**€ 80.000,00 + Iva**

Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_;

• **Lotto 5:**

Comuni di Tirano, Teglio, Bianzone, Aprica, Villa di Tirano, Sernio, Lovero, Vervio, Tovo S. Agata, Mazzo di Valtellina, Grosio e Grosotto

**€ 50.000,00 + Iva**

Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_;

• **Lotto 6:**

Comuni di Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valdidentro, Valfurva e Livigno

**€ 20.000,00 + Iva**

Codice Identificativo Gara: \_\_\_\_\_;

**Gli importi sopraindicati sono puramente indicativi al solo scopo di quantificazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.**

Considerata la particolare tipologia dei lavori richiesti, non è possibile in questa fase quantificare in maniera precisa gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi D. Lgs. 81/2008.

Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra i Comuni e l'impresa Appaltante, la risoluzione del predetto Contratto di Servizio o la revoca del servizio afferente al presente Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà la decadenza automatica dei contratti stipulati; in tal caso gli Appaltatori non potranno richiedere alcun risarcimento danni a S.E.C.A.M. S.p.A.

**Art. 1.5  
AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. previsto nel bando o nell'invito a offrire;
2. nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente;
3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
4. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

1. di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. di appalti basati su un accordo quadro;
3. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
4. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);

5. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

**Art. 1.6**  
**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**1.6.1. Modalità tecniche GENERALI**

Le modalità tecniche generali sono riferite ai lavori in oggetto del presente appalto di ciascuna delle 6 Aree Operative della Provincia di Sondrio, così come precedentemente individuate; pertanto, sarà cura dell'Appaltatore adempiere alle disposizioni ivi contenute.

**L'Appaltatore dovrà indicare un referente per i lavori oggetto del presente appalto, specificando una mail e un numero di telefono mobile da utilizzare come canale di comunicazione ufficiale con il Responsabile di Area, Responsabile di Zona di S.Ec.Am. S.p.a..**

I lavori dovranno essere continuati fino al loro completamento, salvo eventuali diverse disposizioni espressamente comunicate all'Appaltatore dal Responsabile Tecnico.

S.Ec.Am. fornirà all'Appaltatore la documentazione necessaria a localizzare le infrastrutture presso le quali dovranno essere svolte le prestazioni di cui al presente capitolato.

**Le infrastrutture non sempre sono raggiungibili con automezzi.**

L'appaltatore nella predisposizione dell'offerta consideri che i prezzi unitari sono sempre comprensivi degli oneri di accesso, trasferimento e trasporto di tutto quanto necessario, considerando che a volte ciò debba avvenire a piedi e lungo tracce, mulattiere o sentieri.

**Le caratteristiche tecniche relative ai vari lavori riguardanti l'appalto saranno disposte per ogni intervento dal Responsabile Tecnico di Area/Zona.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett f del D.lgs. 152/2006, i rifiuti derivanti dall'espletamento dei lavori in oggetto si considerano prodotti dall'Appaltatore incaricato dei lavori.

I suddetti rifiuti dovranno essere correttamente gestiti dall'Appaltatore ed infine conferiti presso impianto autorizzato.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Ente appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

**1.6.2. Modalità e tempistiche d'attivazione**

**LAVORI PROGRAMMATI:**

- Interventi per attività programmate con un preavviso di almeno 3 gg lavorativi, da effettuare secondo il programma lavori stabilito da SECAM SPA: tali lavori potranno essere richiesti all'Appaltatore per iscritto o per e-mail, previa comunicazione telefonica.

**LAVORI URGENTI:**

(detta attività NON È VINCOLANTE, ma se offerta dovrà essere espletata secondo le seguenti



**modalità e visto l'EPU allegato – per l'esecuzione di lavorazioni eseguite in regime di "lavori urgenti" ai prezzi dettagliati nell'allegato EPU verrà applicata una maggiorazione % di 20 punti):**

- Intervento per attività straordinarie urgenti con preavviso di 2 ore lavorative, e/o da effettuare anche in giorno feriale;

**MODALITÀ DI ATTIVAZIONE:**

- Tramite mail: anticipata da chiamata telefonica.
- Tramite fax: anticipata da chiamata telefonica;

**1.6.3. Contabilizzazione dei lavori**

I lavori saranno contabilizzati in contraddittorio e registrati su apposita modulistica predisposta dalla stazione Appaltante consistente in buoni di lavoro firmati giornalmente e a verifica finale dei lavori. Al seguito della contabilizzazione in contraddittorio dei lavori eseguiti, S.Ec.Am. invierà all'Appaltatore un buono d'ordine. Il riferimento a tali buoni dovrà essere inserito, a cura dell'Appaltatore, sulle fatture mensili riepilogative dei lavori eseguiti.

- La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura secondo i criteri di cui all'elenco prezzi e del successivo capitolo 3.
- Le lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Responsabile di Cantiere di S.Ec.Am che ne verificherà la correttezza. **Se le economie saranno ritenute ingiustificate o non conformi a quanto concordato saranno oggetto di contestazione.** Le lavorazioni in economia dovranno essere debitamente documentate e descritte nel dettaglio.
- Nei casi di voci non individuabili nell'elenco prezzi posto a base di gara, le stesse dovranno essere verificate se presenti sul Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia ed utilizzate applicando il ribasso contrattuale.
- Nei casi di lavorazioni particolari con voci non individuabili né sull'elenco prezzi a base di gara né su quello Regionale, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con la formazione di "NUOVI PREZZI" ai quali sarà applicato lo stesso ribasso contrattuale. Sarà possibile da parte della Stazione appaltante, a seguito di sottoscrizione di verbali nuovi prezzi, formalizzare detti accordi anche con la revisione dell'EPU, ritrasmettendolo agli appaltatori per riceverne poi l'accettazione eventuale.
- Dovesse sussistere la necessità di utilizzare prezzi "A CORPO", gli stessi dovranno essere debitamente motivati attraverso specifica analisi prezzi da allegare alla contabilità.
- La quota parte relativa alla sicurezza del cantiere non è soggetta a ribasso ai sensi del D.lgs 81/2008.



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

**AFFINCHÉ SI POSSA PROCEDERE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ED AL PAGAMENTO DELLE RELATIVE FATTURE L'APPALTATORE DOVRÀ FORNIRE NEL SEGUENTE ORDINE:**

- \* MOD-C2 DEBITAMENTE COMPILATO (RIEPILOGO MENSILE CON IMPORTI NETTI CHE VERRÀ FIRMATO PER APPROVAZIONE SOLO DA S.E.C.A.M.);
- **PER OGNI SINGOLO LAVORO**
- \* ATTIVAZIONE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA COMMESSA INVIATA NELLE MODALITÀ PREVISTE DALL' ART 1.5.2 DAI RESPONSABILI DELL' AREA OPERATIVA DI COMPETENZA;
- \* RAPPORTINO MOD-C1 DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI COMPLETO DI COMMESSA E MISURE, FIRMATO IN CONTRADDITTORIO;
- \* SCHEMA GRAFICO ESPLICATIVO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE, COMPLETO DELLE MISURE SUL RETRO DEL RAPPORTINO MOD-C1;
- \* FOTO ESPLICATIVE DEI LAVORI IN NUMERO ADEGUATO ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO, PRIMA DURANTE E DOPO (SOPRATTUTTO IN RELAZIONE A QUANTO NON PIU' VISIBILE A LAVORI ULTIMATI).

QUANTO SOPRA DOVRA' ESSERE CONDIVISO SUI PORTALI COME DA COMUNICAZIONE CHE L'AGGIUDICATARIO RICEVERA' IN SEGUITO. I FILE CARICATI DOVRANNO ESSERE IN FORMATO PDF CON FIRMA ED IN FORMATO EDITABILE (Excel).

Le condizioni sopramenzionate sono necessarie affinché si possa procedere alla contabilizzazione.

**A FINE MESE L'APPALTATORE DOVRÀ COMPILARE IL RAPPORTINO MOD-C2, RIEPILOGATIVO DI TUTTI I RAPPORTINI MOD-C1 DEL MESE STESSO.**

**Sarà a discrezione della Stazione Appaltante prendere i relativi provvedimenti, così come previsto dalla normativa vigente, per il ritardo di consegna della modulistica sopracitata per il rilascio del relativo buono d'ordine, oltre 2 mesi dalla fine mese di riferimento.**



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

**SCHEMA TIPO ATTIVAZIONE LAVORO**

	A34.37_01 REV00
	09/05/2022
Ditta incaricata:	
0	
<i>In relazione al contratto di "Lavori di Manutenzione", si invita l'Impresa in indirizzo a procedere all'esecuzione dei seguenti lavori:</i>	
Comune: 0	Via/Località/Frazione: 0
Tipo di Lavoro da eseguire: 0	
Lotto: 0	
Progressivo Attivazione N. 0	
Data: 00/01/1900	Commessa 0
Data Inizio lavori: 00/01/1900	Ora: 0:00
Durata Stimata dei lavori:	0 Giorni
Referente Secam per i lavori da eseguire: Sig. 0	0
<b>Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:</b>	
<i>Richiesta alla Polizia Municipale del Comune/Enti competenti delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.</i>	
<i>Copia delle suddette autorizzazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente a SECAM oltre alla copia da esporre in prossimità del Cartello di Cantiere.</i>	
<i>Redazione di Piano Operativo di Sicurezza specifico per i lavori oggetto della presente comunicazione e trasmissione a SECAM.</i>	
<i>Predisposizione e posa del "Cartello di cantiere" con l'indicazione di tutti i dati richiesti.</i>	







**Art. 1.7**  
**NORME DI SICUREZZA**

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell'applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

**A) Valutazione dei rischi da interferenze:**

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, considerata altresì la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, S.EC.AM. S.p.A. precisa che è di competenza dell'Appaltatore la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) inerente al servizio in parola e l'adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

A seguito dell'Aggiudicazione si potranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento.

Nel caso le ulteriori misure individuate dall'Appaltatore dovessero comportare oneri per la sicurezza, l'Impresa Appaltante dovrà valutarne la congruenza previo incontro di coordinamento con l'Appaltatore stesso ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

A tal proposito si precisa che, prima dell'inizio del servizio, verrà svolta presso la sede di S.EC.AM. S.p.A. una riunione con l'Appaltatore, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Alla riunione di coordinamento è obbligatoria la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni società coinvolta nell'appalto.

A seguito della ricezione da parte della comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara, il concorrente affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il documento indicante la procedura e/o l'istruzione operativa inerente al servizio oggetto del presente Capitolato ed ogni eventuale informazione di rilievo riguardo alla salute e sicurezza nel luogo dove verrà svolto il servizio medesimo.

**B) Idoneità tecnico/professionale delle aziende coinvolte:**

La documentazione di cui all'art 2.9, unitamente al documento di valutazione dei rischi di cui art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento via fax della lettera di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Nel caso il presente appalto venga assegnato ad un'associazione temporanea o consorzio d'impresе, la documentazione dovrà pervenire a S.EC.AM. S.p.A. per il tramite della mandataria dell'associazione stessa.

Qualora la documentazione di cui al presente art. 5 risulti incompleta o carente, S.EC.AM. S.p.A. assegnerà un termine perentorio di dieci giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di scadenza per la presentazione di quanto richiesto, trascorso inutilmente il quale l'impresa Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali maggiori danni.

L'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante il corso delle attività.



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

**C) Attività Titolo IV D.Lgs.81/08**

In merito ai lavori rientranti ex "Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08", per gli stessi dovranno essere applicate le disposizioni come da normativa, si veda anche art. 7.8 del presente capitolato.

**Art. 1.8**  
**REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

L'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla procedura, dovrà dimostrare di possedere le qualifiche dei saldatori emesse secondo la norma UNI EN ISO 9606-1.

A tal proposito allegate all'offerta dovranno essere trasmessi copia dei certificati dei lavoratori in possesso delle suddette qualifiche, per i seguenti campi di validità:

- Procedimento a filo pieno o a filo animato con flusso metallico, piastre, giunti d'angolo, materiale di apporto in acciaio inossidabile, spessori a partire da 1,5mm senza, passata singola, posizione piana o piana frontale;
- Procedimento a TIG con o senza materiali di apporto, tubi o piastre, giunti di testa, materiale di apporto in acciaio inossidabile, spessori a partire da 2mm, diametri a partire da 25mm, posizione piana, con protezione di gas al rovescio o supporto al rovescio.

Considerata la natura dei lavori da affidare, al fine di garantire la corretta e puntuale esecuzione dei lavori, i concorrenti potranno presentare l'offerta per un numero massimo di 2 lotti di gara.

Per ciascun lotto per cui l'appaltatore intende presentare l'offerta, dovrà essere garantita la capacità dell'esecuzione delle lavorazioni in modo indipendente.

Ciò si traduce nel garantire il possesso per ciascun lotto di adeguata manodopera, organizzata in squadre da minimo due addetti per ciascuna squadra, e di idonei automezzi per il raggiungimento dei luoghi e per il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie, come di seguito indicato:

LOTTO	n. SQUADRE	n. AUTOMEZZI
VALCHIAVENNA	1	1
MORBEGNO	1	1
SONDRIO-OVEST	1	1
SONDRIO-EST	1	1
TIRANO	1	1
ALTAVALLE	1	1

**Art. 1.9**  
**GRADUATORIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

In fase di apertura delle offerte economiche S.Ec.Am. S.p.A. redigerà, per ogni lotto di gara, una graduatoria per l'affidamento dei lavori, sulla base dello sconto offerto dai concorrenti.

In considerazione dell'estensione territoriale dei luoghi oggetto del presente appalto, tale per cui può essere richiesto l'intervento contemporaneo in più siti, S.Ec.Am. S.p.A. stipulerà ai sensi di quanto previsto dall'art. 59, comma 4 lettera A del D.lgs. 36/2023, un contratto "Accordo Quadro" con tre operatori economici per ogni lotto di gara. L'affidamento dei lavori avverrà come segue:

- a) verrà in prima istanza contattato l'operatore che avrà offerto il maggior ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara;



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

- b) qualora il soggetto di cui alla lettera a) risulti già incaricato dell'esecuzione di un intervento, ovvero lo stesso non avvii l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti al precedente art. 1.6.2, i lavori verranno affidati al concorrente che avrà formulato il secondo miglior ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara;
- c) qualora entrambi i soggetti di cui alle lettere a) e b) risultino già incaricati dell'esecuzione di un intervento, ovvero gli stessi non avviino l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti al precedente art. 1.6.2, i lavori verranno affidati al concorrente che avrà formulato il terzo miglior ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara.



## **CAPITOLO 2**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

#### **Art. 2.1**

#### **OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m 37/2008 (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 2.2**

#### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 2.3 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.



**Art. 2.4**  
**PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non esegua i lavori, S.E.C.A.M. S.p.A. avrà anche la facoltà di far effettuare i lavori a terzi, applicando all'Appaltatore una penale pari al 10% del valore contrattuale dei lavori non resi, fatti salvi i maggiori danni.

Nel caso in cui si debba ricorrere per più di due volte a terzi per l'effettuazione dei lavori, ovvero il ritardo si protragga oltre tre giorni consecutivi, l'impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione scritta, con addebito di una penale pari al 10% del valore contrattuale dei lavori non resi, fatti salvi i danni maggiori.

In caso di comprovata forza maggiore, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l'impresa Appaltante si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all'Appaltatore.

In caso di violazione delle norme vigenti in materia di Codice della Strada da parte dell'Appaltatore, ovvero qualora le autorizzazioni possedute o comunque detenute a qualsiasi titolo dall'Appaltatore divenissero per qualsiasi ragione inidonee oppure venissero revocate o annullate, l'impresa Appaltante si riserva di chiedere la risoluzione immediata del contratto.

L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati ad S.E.C.A.M. S.p.A. per assicurare la continuità dell'appalto, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. Eventuali ulteriori eccedenze saranno rimesse direttamente dall'Appaltatore.

**Art. 2.5**  
**GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% (uno per cento) ovvero incrementarlo sino al 4% (quattro per cento).

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% (due per cento) del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 106 comma 8 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**Art. 2.6**  
**GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3 e 117 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 106 comma 8 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

### **Art. 2.7 COPERTURE ASSICURATIVE**

A norma dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

**Art. 2.8**  
**DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il subappalto è autorizzabile, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, esclusivamente per i servizi di trasporto degli eventuali manufatti, per l'assistenza alla posa in opera con lavorazioni edili o affini e non è autorizzato per lavorazioni specifiche inerenti le lavorazioni INOX.

**Art. 2.9**  
**TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

**Art. 2.10**  
**SICUREZZA DEI LAVORI**

Oltre a quanto in precedenza anticipato l'appaltatore deve consegnare la documentazione di seguito elencata:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/08	1.	Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (in alternativa autocertificazione e prima pagina del documento timbrata e firmata)
	2.	Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08
	3.	Dichiarazione organico medio annuo dei dipendenti (indicare anche la qualifica) ed il contratto collettivo applicato)
	4.	Indicazione del nominativo del soggetto (o dei soggetti) della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/08 (solo se impresa affidataria)
	5.	Piano Operativo di Sicurezza (Art. 96- D.Lgs. 81/08)
	6.	Relazione Valutazione Rumore (Titolo VIII, capo II - D.Lgs. 81/08) - Se non inserita nel POS
	7.	Relazione Valutazione Vibrazioni (Titolo VIII, capo III - D.Lgs. 81/08) - Se non inserita nel POS
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	<input checked="" type="checkbox"/>	8. Dati organizzativi del sub-appalto (a cura dell'impresa principale)
	<input type="checkbox"/>	9. Dichiarazione anagrafica impresa (timbrata e firmata)
	<input checked="" type="checkbox"/>	10. Dichiarazione del datore di lavoro di presa visione delle aree di cantiere e del PSC se stilato (timbrata e firmata)
	<input type="checkbox"/>	11. Elenco dei dipendenti risultanti dal libro unico (apporre dichiarazione "Il Datore di lavoro si impegna ad aggiornare l'elenco a seguito di eventuali cambiamenti riguardanti il cantiere")
	<input checked="" type="checkbox"/>	12. Idoneità sanitaria alla specifica mansione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08
	<input checked="" type="checkbox"/>	13. Copia della denuncia all'Inail e alla Cassa Edile di nuovo lavoro temporaneo
	<input checked="" type="checkbox"/>	14. Copia della denuncia della trasferta dei lavoratori alla Cassa Edile di competenza
	<input type="checkbox"/>	15. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
	<input type="checkbox"/>	16. Consegna dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, controfirmata dagli stessi
	<input type="checkbox"/>	17. Lettere di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
	<input checked="" type="checkbox"/>	18. Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
	<input checked="" type="checkbox"/>	19. Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08. Attestati in merito la formazione per dirigenti, lavoratori e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
	<input checked="" type="checkbox"/>	20. Attestati inerenti la formazione specifica dei singoli lavoratori In relazione alla segnaletica stradale per preposto e per lavoratore come da Decreto Interministeriale 04/03/2013, e ove necessaria, sugli spazi confinati come da Decreto del presidente della repubblica 177/2011, sull'utilizzo di DPI di terza categoria come da D.Lgs.81/08 e relativa idoneità sanitaria come da D.Lgs. 81/08 (tale documentazione deve essere consegnata preventivamente all'esecuzione dei lavori cui si riferisce)
	<input type="checkbox"/>	21. Attestati e relativi aggiornamenti in merito la formazione per gli addetti alla



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

		conduzione di attrezzature di lavoro (piattaforme di lavoro elevabili, gru mobile, gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, escavatore, pala caricatrice, terna, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, patentini saldatore PE, acciaio ecc.
<input type="checkbox"/>	22.	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere - Se applicabile

**Art. 2.11**

**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 2.12**

**TERMINI DI PAGAMENTO**

L'Appaltatore, al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo dei lavori eseguiti rimetterà la fattura al seguente indirizzo:

**S.E.C.A.M. S.p.A. S.p.A. - Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio**

Qualora si riscontrassero anomalie e/o imprecisioni, l'Appaltatore, su richiesta di S.E.C.A.M. S.p.A., trasmetterà in copia la documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal destinatario.

Non potranno essere in ogni caso fatturati lavori per cui non sia stato emesso, da parte di S.Ec.Am. SpA, il buono d'ordine di cui all'art. 4.

**Una volta attestata la regolarità della prestazione, verrà trasmesso agli uffici competenti il benestare al pagamento della fattura a 90 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario.**

In ogni caso è vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010.

**Art. 2.13**

**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

**Può essere a carico dell'appaltatore, ciò a discrezione della Stazione Appaltante, ogni onere autorizzativo per il rilascio del titolo abilitativo in merito a qualsivoglia intervento da effettuarsi per conto della stessa Stazione Appaltante.**

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- 1) Richieste ed autorizzazioni in merito all'occupazione del suolo pubblico all'ente competente ed ogni onere ad esso connesso.
- 2) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 3) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 4) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 5) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'articolo "Penali, Premio di Accelerazione" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 6) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
- 7) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- 8) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 9) La pulizia quotidiana delle aree di cantiere e degli accessi, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 10) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.
- 11) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Stazione Appaltante e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 12) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.
- 13) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

- 14) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 15) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- 16) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- 17) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 18) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 19) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- 20) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- 21) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- 22) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- 23) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- 24) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- 25) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- 26) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

**L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.**

**In particolare l'appaltatore dovrà ottenere a sue spese tutti i permessi necessari per accedere ai luoghi con ogni mezzo necessario, compresi eventuali accordi con i privati coinvolti.**

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

### **Art. 2.14 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

### **Art. 2.15 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE**

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito



deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

**Art. 2.16**  
**RINVENIMENTI**

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

**Art. 2.17**  
**BREVETTI DI INVENZIONE**

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

**Art. 2.18**  
**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO**

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

### **Accordo bonario**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, **l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale** si può procedere ad un accordo bonario<sup>(2)</sup>.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice<sup>(4)</sup>.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

### **Arbitrato**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la clausola compromissoria. In questi casi, l'appaltatore può rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. È nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale<sup>(5)</sup> viene designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina la nullità



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresì, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'1 % del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC.

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione<sup>(7)</sup> è proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

### **Collegio consultivo tecnico**

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso<sup>(9)</sup> a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

**Art. 2.19**

**DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento. A tal fine, e a pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al paragrafo precedente.

La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al paragrafo precedente, nelle quantità accertate dalla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

### **Art. 2.20** **CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Stazione Appaltante, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Stazione Appaltante sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

**Art. 2.21**  
**DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che la stazione appaltante indirà.

**Art. 2.22**  
**VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione.

**Art. 2.23**  
**TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

**Art. 2.24**  
**CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.



## CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

### Art. 3.1 NORME GENERALI

#### Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

#### Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

##### 3.1.1. Fornitura e posa in opera di raccorderia in acciaio INOX AISI 316L

I lavori di realizzazione di nuova raccorderia in acciaio INOX va contabilizzata a peso [kg] compreso la bulloneria e gli eventuali staffaggi.

##### 3.1.2. Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamiera INOX 15/10 AISI 316L ..

I lavori di rivestimento di vasche con lamiera INOX 15/10 va effettuata sulla superficie (mq) effettivamente ricoperta. Gli eventuali tronchetti per succhieruole, troppo pieni e scarichi di fondo verranno contabilizzati con la voce relativa alla raccorderia.

##### 3.1.3. Fornitura e posa in opera di porta INOX AISI 316L realizzata secondo lo schema tipo

La misurazione delle porte INOX va effettuata a peso [kg] comprendendo anche il controtelaio di fissaggio e i relativi tasselli. Nel prezzo si intende compresa anche la sigillatura con appositi prodotti degli interstizi eventualmente presenti tra struttura del manufatto e controtelaio INOX..

##### 3.1.4. Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

##### 3.1.5. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi



ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI  
LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

**Art. 3.2**

**LAVORI IN ECONOMIA**

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori.

**Art. 3.3**

**MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuare lo spandimento;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.



## CAPITOLO 4

### QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

#### Art. 4.1

##### **NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località o fornitore o marca che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Stazione Appaltante.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Stazione Appaltante può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Stazione Appaltante o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Stazione Appaltante provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Stazione Appaltante o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

In particolare, per quanto riguarda la raccorderia:

Le tubazioni in acciaio INOX dovranno rispondere alla norma EN 10088 tipo X2CrNiMo17-12-2, nel caso in cui le altre prescrizioni di progetto dovessero fare riferimento alla notazione AISI il tipo richiesto è 316L. La bulloneria per flange e supporti, unitamente ai tasselli per il fissaggio saranno dello stesso tipo di materiale, le saldature dovranno essere realizzate con metodo TIG (GTAW) con la sola eccezione della saldatura tubo/flangia che potrà essere effettuata con elettrodo (SMAW). L'interno del giunto saldato dovrà essere saturato con gas inerte (Argon) per evitare l'ossidazione del manufatto INOX, tutte le saldature dovranno essere decapate e passivate o in alternativa pulite



## ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONI LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

meccanicamente, tenendo conto in questo caso di avere un risultato visivo accettabile. Dovrà essere fornito alla committente il certificato di origine di elettrodi e bacchette TIG utilizzati. I saldatori che opereranno sui manufatti dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata da primario ente per il tipo di saldatura utilizzato. I tubi e le flange dovranno essere conformi alla classe di pressione PN16.

Per quanto riguarda la realizzazione del rivestimento delle vasche:

Utilizzo di lastre in acciaio INOX AISI316L spessore 15/10, fissaggio perimetrale superiore con apposito profilo di aggancio in acciaio INOX AISI 316L 15/10 sviluppo 100mm fissato con tasselli INOX passo 150mm. Fissaggi non in vista mediante chiodi a sparo INOX con passo 150mm (sono tassativamente esclusi chiodi zincati). Saldature orizzontali a elettrodo, saldature orizzontali a Tig o Mig pulsato. Gli angoli a 90° saranno realizzati con uno smusso di mm.50 e due pieghe a 45°. Tutte le tubazioni relative a scarico di fondo, succhieruole e troppo pieno saranno raccordate al rivestimento con adeguate cartelle raggiate e prolungate all'esterno del cls fino alla prima valvola o per almeno 500mm. Tutte le saldature saranno decapate e collaudate mediante liquidi penetranti.

Per quanto riguarda le porte INOX:

Si dovrà seguire lo schema tipo e le caratteristiche riportate nella tavola allegata.